

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1642)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, CUCINELLI, MINNOCCI, SEGRETO, SIGNORI, ARNONE, MAROTTA, VIVIANI, CAVEZZALI e FERRALASCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1974

Norme per l'assistenza sanitaria al coniuge divorziato

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, alle donne divorziate manca l'assistenza sanitaria, a meno ovviamente che avendone ancora l'età e la possibilità esse siano occupate in un lavoro presso terzi.

Ad esse inoltre, usufruendo il più spesso di un assegno dell'ex marito, non spetta la pensione sociale, nè di casalinga, in quanto tale « reddito » ne preclude il diritto e di conseguenza anche il diritto all'assistenza malattia.

La situazione si complica, se nel nucleo della donna divorziata vi sono minori assegnati alla madre.

Meno frequente, ma che certamente non può venire ignorata senza violare il principio costituzionale di eguaglianza, è l'ipotesi inversa, cioè l'ipotesi che sia il marito a perdere, a causa del divorzio, l'assistenza di malattia.

In attesa della riforma sanitaria, è necessario assicurare la continuità dell'assistenza di malattia ai coniugi divorziati che non possono venire privati di un diritto riconosciuto dalla Costituzione (articolo 32). D'altra parte, il numero dei beneficiari è talmente limitato per cui questa legge non viene ad incidere, in modo rilevante, sulla situazione finanziaria degli enti mutualistici.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciati ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il coniuge, a cui non spetti l'assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo, conserva il diritto all'assistenza stessa nei confronti dell'ente mutualistico di cui era beneficiario prima dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.

Il diritto di cui al precedente comma si estende in ogni caso ai figli minori affidati al coniuge stesso.